



Titolo

Corte federale d'appello - art. 101, comma 3, CGS - specificità delle censure

Descrizione

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità e quindi ammesso il reclamo che, avente a oggetto una decisione del Tribunale territoriale, caratterizzata da un contenuto essenziale e stringato, ripropone i contenuti del deferimento rigettato in primo grado e sottolinea la rilevanza del quadro probatorio rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la decisione. Sono quindi soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 115, comma 3, primo periodo, CGS, in base a cui il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 90/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS; art. 115, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0090 CFA del 1 giugno 2022 (Procura Federale/Asd Centro Storico Salerno, sigg.ri Avino Gennaro e Polverino Vincenzo)